

STUDIO LEGALE – COMMERCIALE – TRIBUTARIO

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Oggetto: Rivalutazione dei beni d'impresa - Decreto di Agosto (DL 104/2020 art.110)

Pubblicato il 14.08.2020 il DL 104/2020, denominato "Decreto di Agosto" (probabilmente hanno finito i nomi e visto che ormai siamo sottoposti ad una manovra finanziaria al mese...).

Una delle novità introdotte, di assoluto interesse, è la totale resa sul piano dei provvedimenti fiscali "temporanei", oggetto di proroga ininterrotta ormai da oltre 15 anni, la rivalutazione dei beni d'impresa.

Invitiamo a porre particolare attenzione al provvedimento in quanto permette un'adeguata pianificazione aziendale (e fiscale) per i prossimi anni.

Non è una novità la riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa, mentre sono di assoluta novità le condizioni previste.

E' prevista quindi la possibilità di rivalutare i beni presenti nel bilancio chiuso al 31.12.2019.

Le novità principali riguardano:

STUDIO LEGALE – COMMERCIALE – TRIBUTARIO

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- Possibilità di eseguire la rivalutazione sui singoli beni (e non più su tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).
- La rivalutazione può essere effettuata anche solo sul piano civilistico (prima era imposta la rivalutazione anche ai fini fiscali), senza pagamento di alcuna imposta.
- La rivalutazione, qualora si opti per l'efficacia sul piano fiscale, sconta un'imposta sostitutiva di IRPEG e IRAP del 3% (estremamente ridotta, il precedente provvedimento prevedeva l'11%);
- Le quote di ammortamento rilavano fiscalmente già dal prossimo anno 2021 (non dal terzo anno, come precedentemente);
- La riserva in sospensione d'imposta che genera la rivalutazione può essere liberata con l'ulteriore tassazione forfettaria del 10%;
- la rivalutazione è valida dal quarto anno successivo ai fini della dismissione e del realizzo di plusvalenze.

Il provvedimento presenta particolari opportunità ai fini di:

- Riduzione/azzeramento del carico fiscale per i prossimi anni (ove ve ne fossero le condizioni, si potrebbe arrivare a scontare un'imposta futura del 3% per diversi anni fiscali, anziché del 27,9%);
- Patrimonializzare la società, sia al fine di assorbire perdite future di bilancio sia semplicemente di migliorare i rating creditizi, cosa sulla quale va posta particolare enfasi in considerazione dei cambiamenti previsti nei processi di affidamento creditizio da parte del sistema bancario;
- In caso di liquidazione della società, da accesso a talune soluzioni altrimenti precluse per l'eccessiva onerosità.

STUDIO LEGALE – COMMERCIALE – TRIBUTARIO

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall'esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2024), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in tre rate annuali, la prima delle quali entro il termine previsto per il saldo IRES del 2020.

A seguito dell'espresso richiamo trovano applicazione, "in quanto compatibili", le disposizioni dei provvedimenti precedenti, quali gli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.
Verona, 18.08.2020.

Lo Studio